



## TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE E PENALE

Ods n. 10/2023

**Oggetto: Art. 660 cpp Esecuzione delle pene pecuniarie – Nuove disposizioni**

Rilevato che il d.lgs 150/22 ha modificato l'art. 660 c.p.p. in materia di esecuzione delle condanne a "pena pecuniaria", anche in sostituzione di una pena detentiva, e ha individuato l'Ufficio della Procura come il soggetto individuato per la "dichiarazione di avvenuta esecuzione della pena", anche ai fini dell'iscrizione nel Casellario giudiziale.

Rilevato che, secondo le disposizioni transitorie della Riforma Cartabia, e segnatamente l'art. 97, comma secondo, del d.lgs 150/22, "ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n° 689, dall'art. 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto". Viceversa, dall'entrata in vigore del decreto (30.12.2022), si deduce che la nuova disciplina prevista dall'art. 660 cpp si applica ai procedimenti riguardanti i reati commessi a far data dal 30.12.2022.

Rilevato inoltre che, se l'esecuzione della pena pecuniaria è di competenza dell'Ufficio della Procura, il recupero delle spese di giustizia e altri crediti inerenti al procedimento (spese per le copie e diritti, spese processuali e sanzioni processuali, come del caso della inammissibilità dei ricorsi per cassazione) in esecuzione del provvedimento di condanna, restano a carico dell'ufficio recupero crediti.

Per tali motivi, in ragione di quanto suindicato, si invitano le cancellerie che lavorano l'irrevocabilità delle sentenze e l'ufficio dei decreti penali di condanna di verificare con attenzione la data del commesso reato, così come risultante dal capo di imputazione della sentenza stessa ovvero nel decreto penale di condanna, e di procedere anche nell'ipotesi di sola condanna a pena pecuniaria alla comunicazione alla Procura ex art. 28 del dm 30 settembre 1989 n° 334 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

23/02/2023

La Dirigente Amministrativa  
Anna Maria Chieffo